

b) che gli importi come sopra anticipati al personale di ruolo, maggiorati delle somme risultanti a debito del personale stesso dal congruaglio passivo dell'indennità di presenza, a causa della riduzione ad esfa apportata con effetto 1° dicembre 1943, non dovessero essere recuperati mediante addebito sugli arretrati anzidetti, ma bensì in sette rate uguali di cui la prima da trattenersi sulla 13<sup>a</sup> mensilità nel mese di dicembre 1944, e le rimanenti sei rate sulle partecipazioni agli utili e sulla 13<sup>a</sup> mensilità degli anni 1945-1946-1947,

c) che gli importi anticipati al personale assentizio, come sopra maggiorati, fossero invece recuperati in quattro rate uguali sulla tredicesima mensilità degli anni 1944-45-46-47;

Che nel giugno 1944, a seguito dell'interessamento della Commissione Aziendale Quadripartita, la Direzione Generale concesse l'anticipazione di una terza mensilità a tutto il personale inclusi gli assentizi, da corrispondersi entro il 10 luglio 1944 e da rimborsarsi con le stesse modalità stabilite per gli anticipi precedenti;

Vista la domanda avanzata il 27 novembre 1944, con la quale la Commissione Interna Aziendale, facendo presente il carattere di speciale contingenza, che, a suo tempo, determinò il pagamento anticipato delle mensilità di assegni di cui sopra, chiede la cancellazione di detti crediti dell'Amministrazione o, in via subordinata, il rinvio della soluzione della questione;

Ritenuto che nessuna delle predette richieste